
Decreti e ordinanze del Presidente della Giunta regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2026, n. 77

Legge Regionale 19 giugno 1993 n. 9, art. 38, Legge regionale 1 agosto 2020 n. 26, art. 6 - T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 s.m.i., art. 22 ter, comma 2, e art. 22 quater – Trasferimento a titolo gratuito delle infrastrutture pubbliche e stradali ex Riforma Fondiaria in favore del Comune di Corato (BA).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 35 della Legge Regionale 19 giugno 1993, n. 9 che ha disposto la soppressione dell'ERSAP;

VISTO l'art. 38, comma 2, della predetta legge il quale dispone che per le strade e le opere di viabilità ancora nella titolarità dell'ERSAP all'atto dell'estinzione, la Giunta dispone il trasferimento ai Comuni e alle Province rispettivamente competenti sulla base della classificazione dei manufatti;

VISTO l'art. 6 della Legge Regionale n. 26/2020 che decreta che tutte le strade ricadenti nei comuni pugliesi, non classificate statali, provinciali e comunali, vengono classificate quali strade comunali e assunte direttamente al patrimonio dello stesso comune per l'interesse pubblico che rivestono;

VISTA l'art. 22 *ter*, della L.R. n. 4/2013 *"Trasferimento e alienazione"*, il quale dispone al comma 1, lett. a) che i beni ex Riforma Fondiaria possono essere *"trasferiti a titolo gratuito agli enti che ne facciano richiesta, quali aree urbanizzate o destinate a opere di urbanizzazione e immobili a destinazione pubblica o dichiarati di pubblico interesse con provvedimento dello stesso ente locale"* – e al comma 2 *"Le infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma Fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali tenuti alla loro gestione"*;

VISTO il comma 1, dell'art. 22 *quater*, della L.R. n. 4/2013 e s.m.i., il quale prevede che per i beni di cui al comma 1, lett. A, e comma 2, dell'art. 22 *ter*, al trasferimento si provvede con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, che costituisce titolo di proprietà, per l'espletamento delle formalità ipo-catastali;

VISTO, altresì, che il comma 3 del sopra citato articolo, prevede che il trasferimento e l'alienazione dei beni di cui sopra sono disposti con deliberazione di Giunta regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1558 del 22 ottobre 2025 con cui la Giunta Regionale ha disposto, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 22 *ter* della L.R. n. 4/2013 e s.m.i., il trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali e delle opere di viabilità pubblica della ex Riforma Fondiaria, a titolo gratuito, in favore del Comune di Corato (BA), catastalmente individuate nell'Allegato "A" della predetta deliberazione;

CONSIDERATO che, in adempimento ai commi 2 e 3 dell'art. 22 *ter* e del comma 1 art. 22 *quater*, della L.R. n. 4/2013, occorre procedere al trasferimento delle infrastrutture pubbliche e delle opere di viabilità della ex Riforma Fondiaria, a titolo gratuito, in favore del Comune di Corato (BA), e, pertanto, all'emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale per le formalità connesse alla pubblicità immobiliare.

D E C R E T A

Articolo 1

Le infrastrutture pubbliche e le opere di viabilità realizzate dalla Riforma Fondiaria, ricadenti nel territorio del Comune di Corato (BA), ai sensi dell'art. 22 *ter*, comma 2 della L. R. n. 4/2013 e ss.mm.ii. e per gli effetti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1558 del 22 ottobre 2025, sono trasferite gratuitamente nell'intera consistenza al patrimonio del Comune di Corato (BA). Esse sono vincolate al conseguimento di preminenti interessi collettivi strumentali all'esercizio di proprie funzioni e servizi. Il possesso giuridico decorre dalla data del presente decreto.

Articolo 2

Il trasferimento in proprietà dei predetti cespiti avviene a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente Decreto, con i rapporti attivi e passivi eventualmente in essere, i pesi e i gravami eventualmente insistenti anche in relazione alla vigente normativa culturale, ambientale, urbanistica ed edilizia, comprese le pertinenze, accessori, frutti, oneri, ragioni, azioni ed eventuali servitù attive e passive.

Articolo 3

I cespiti oggetto di trasferimento sono identificati nel Catasto terreni del Comune di Corato (BA) come segue:

Foglio	Particella	Sup. mq
67	258	1223
67	293	1020
67	406	650
67	412	1430
67	420	558
81	170	4924
81	198	4689
93	57	870
93	63	180
93	86	2959
93	91	2000
93	107	16
93	108	55
99	186	1350
99	190	684
99	196	270
99	199	2003
99	212	1901
99	216	2250
99	223	1218
101	43	1900
101	110	3695
101	118	4337
101	125	50
101	130	1921
101	131	726
101	134	470
101	142	520
101	145	1000
101	148	360
101	151	240
101	152	1296
101	163	63
101	165	720
101	172	2400

101	175	453
101	181	1670
101	186	899
101	190	678
101	192	276
101	196	48
102	114	1625
102	118	280
102	122	1095
102	123	170
102	125	2000
102	128	955
103	94	458
103	101	1469
103	102	8
103	103	1350
103	108	228
103	111	1340
104	33	45
104	74	860
104	77	60
104	81	280
104	88	11800
104	90	430
104	94	1830
104	96	840
104	100	425
104	139	810
104	180	1130
104	188	100
104	191	249
104	193	67
104	194	190
104	198	120
104	200	177
104	203	202
104	209	580
104	210	550
104	211	600
104	212	162
104	219	18
104	220	150
104	223	860
104	239	420
104	245	760
104	249	5790

Articolo 4

Il presente Decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e costituisce titolo per la trascrizione e la voltura in favore del Comune di Corato (BA) dei cespiti così come sopra individuati all'art. 3, con espresso esonero per il competente Conservatore dei RR.II. di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Articolo 5

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi del punto 16 dell'allegato di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, è soggetto a imposte e tasse come per legge e non costituisce per il Comune di Corato (BA), agli effetti dell'I.V.A., operazione svolta nell'esercizio di attività commerciale o imprenditoriale.

Articolo 6

Il Comune di Corato (BA) è tenuto, ai fini della pubblicità immobiliare, all'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente trasferimento di proprietà. Le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, connesse al trasferimento e voltura delle predette strade sono a totale carico del Comune di Corato (BA) ai sensi dell'art. 22 *nonies*, comma 1, della L.R. 4/2013, con esonero dell'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da esso derivante.

Articolo 7

Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 co. 3 della L.R. 15/2008.

* * * *

Bari, lì 24 febbraio 2026

DECARO